

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo.

A COSA SERVE	Documento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/



ESU DI VERONA

(Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)

Contratto collettivo integrativo relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 (artt. 7 e 8 CCNL 21/05/2018). Utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019. **Relazione illustrativa**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 18.11.2019 Contratto (da riportare dopo la stipula definitiva)
Periodo temporale di vigenza		Anno/i 2019 - 2021
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Direttore dell'ESU Componenti Dirigente Direzione Benefici e Servizi agli Studenti Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP - RSU Aziendali, Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP - RSU Aziendali, Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle): (da riportare dopo la stipula definitiva)
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2019 b) Disciplina degli istituti a contenuto normativo per il triennio 2019-2021
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data (da riportare solo a seguito di certificazione positiva)
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013. Una sezione "Trasparenza" è parte integrante e sostanziale del piano anticorruzione Il Piano è stato approvato in data 30.01.2019
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 e s. m. e i. sul sito istituzionale dell'Ente (www.esu.vr.it) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
Eventuali osservazioni =====		La Relazione della Performance anno 2018 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.

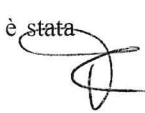
Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Premesso che:

- l'art. 6 c. 1 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141 stabilisce che la differenziazione retributiva in fasce previste dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (sistema a fasce rigide) si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006 – 2009. L'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha sostituito lo stesso art. 19 stabilendo nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni. Sulla materia è intervenuto il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 con l'art. 69 "Differenziazione del premio individuale";
- ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s.m. e i. a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) così prevede: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dispone che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. ...";
- l'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- nel corso dell'anno 2019 non sono previste assunzioni o cessazioni dal servizio di dipendenti;
- l'Ente è assoggettato unicamente al vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio" e nell'anno 2018 la gestione finanziaria si è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica.
- nell'anno 2018 la spesa di personale è stata contenuta sotto il limite della spesa media sostenuta nel triennio 2011 – 2012 – 2013 ottemperando alle disposizioni di cui all' art. 1 commi 557 - 557 bis - 557 ter - 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- si prevede di confermare nell'anno 2019 le due condizioni di spesa richiamate in conformità al bilancio di previsione adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018;

e considerato che il nuovo CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.5.2018, ha previsto una revisione dei trattamenti economici finanziati dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nel corso dell'incontro che si è tenuto il 18.11.2019 fra la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 17.10.2018 da una parte, le RSU aziendali e le OO.SS. territoriali dall'altra, è stata



sottoscritta un'ipotesi di accordo, inerente l'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2019 e l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, concernente disposizioni in materia di:

- linee di indirizzo e criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle attività formative, la salute e la sicurezza sul lavoro;
- attribuzione delle risorse correlate alla performance e del differenziale del premio individuale;
- progressioni economiche orizzontali;
- indennità di comparto;
- posizioni organizzative;
- indennità condizioni di lavoro;
- compenso per specifiche responsabilità;
- compensi previsti da disposizioni di legge per incentivare specifiche attività;
- ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Per le predette motivazioni, per quanto riguarda gli istituti giuridici di destinazione del fondo delle risorse decentrate, si fa presente in particolare che per l'anno 2019:

- non sono attivate Progressioni Economiche Orizzontali;
- la nuova indennità condizioni di lavoro, art. 70 bis del C.C.N.L. del 21.05.2018, viene riconosciuta, per le sole giornate nelle quali il dipendente è adibito all'attività, al solo personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e commisurata al valore medio mensile dei valori maneggiati sulla base di criteri prestabiliti;
- si ritiene che il compenso per specifiche responsabilità, art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, debba in ogni caso riguardare casistiche del tutto particolari e connesse a funzioni e mansioni caratterizzate, oltre che da una oggettiva responsabilità gravante sul beneficiario dell'indennità, anche da una sostanziale unicità a livello di Ente delle mansioni stesse. In considerazione del grado di autonomia, del livello di responsabilità e delle conoscenze richieste, viene erogata un'indennità annuale di € 1.200,00, in relazione all'esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni, al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione presso le sedi dell'ESU di Verona, dipendente opportunamente formato ed in possesso dei previsti requisiti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, articoli da 31 a 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.
- si applicano i criteri per l'affidamento degli incarichi e l'ordinamento dell'area delle posizioni organizzative approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 15.04.2019 e la valutazione delle prestazioni avviene con le modalità definite nel "sistema di misurazione e valutazione della performance" così come previsto nel C.C.D.I. L'ESU di Verona ha individuato tre posizioni organizzative da attribuire ai dipendenti di categoria D responsabili delle Aree Amministrative ritenendo che la responsabilità delle stesse comporti lo svolgimento, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, delle funzioni di cui alla lett. a) dell'articolo 13, comma 1, del CCNL/2018, di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. Per la retribuzione di risultato delle P.O. viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. e pari al 25% della retribuzione di posizione.
- la ripartizione delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa e la performance individuale, lettere a) e b) comma 2 dell'art. 68 del C.C.N.L. del 21.05.2018, avviene tenuto conto del periodo di servizio prestato e delle risultanze della valutazione annuale conseguita in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente. Il fondo sarà ripartito a consuntivo, successivamente alla validazione della Relazione sulla Performance da parte dell'OIV Unico della Regione del Veneto, sulla base dei parametri di categoria, con le modalità sottoindicate in relazione al punteggio ottenuto nella scheda individuale di valutazione:



Punteggio conseguito nella scheda di valutazione		Percentuale attribuita della quota disponibile
≤50	Notevole criticità rispetto alle attese	0%
>50 e ≤70	Esistenza di criticità	50%
>70 e ≤90	Posizione ricoperta in modo apprezzabile	80%
>90 e ≤100	Posizione ricoperta in modo significativamente superiore alle attese	100%

Al 10% (arrotondato all'unità superiore) dei dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi correlati alla performance individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 21.05.2018 attribuiti al personale valutato positivamente. L'importo della maggiorazione, che viene ripartita fra il 10% dei dipendenti, è determinato applicando la seguente formula

$$\frac{\text{Fondo disponibile per la performance individuale}}{\text{N. dipendenti valutati positivamente}} \times 30\%$$

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo

Descrizione*	Importo
Art. 68, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Compensi correlati alla performance organizzativa secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Azienda	€ 4.248,20
Art. 68, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Compensi correlati alla performance individuale secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Azienda (Risorse performance per la generalità dei dipendenti + la quota di maggiorazione riservata a chi consegue le valutazioni più elevate)	€ 9.912,46
Art. 68, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis del CCNL del 21.05.2018, per lo svolgimento di attività che comportano disagio, rischio e maneggio valori, secondo modalità e criteri prestabiliti e commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività remunerate	€ 400,00
Art. 68, comma 2, lett. d) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Indennità di turno, di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000	€ 0,00
Art. 68, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Compensare specifiche responsabilità, categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all'art. 70 quinquies del CCNL del 21.05.2018.	€ 1.200,00
Art. 68, comma 2, lett. g) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti a valere esclusivamente sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL del 21.05.2018. Funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	€ 0,00
Art. 68, comma 2, lett. j) C.C.N.L. 2016 - 2018 (21.05.2018) – Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria (art. 16 del CCNL del 21.05.2018)	€ 53.207,31
Art. 33 CCNL 2002 - 2005 (22.01.2004) – Indennità di comparto (al netto della quota parte Indennità di comparto Art. 33 comma 4 lett. a) C.C.N.L. del 22.01.2004)	€ 12.498,12
Somme rinviate	€ 0,00
Altro	€ 0,00
Totale	€ 81.466,09
Risorse per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato (artt. 15 e 67 del CCNL del 21.05.2018) posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del CCNL del 21.05.2018)	€ 28.808,34
TOTALE COMPLESSIVO (comprese le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative)	€ 110.274,43

C) effetti abrogativi impliciti

La nuova disciplina degli istituti contrattuali del presente accordo sostituisce quanto disciplinato in materia nei precedenti CCDI.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 18.02.2011) ed il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (contenuto nel documento approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30.01.2019). Le valutazioni individuali dei dipendenti sono effettuate dai dirigenti e la Relazione annuale sulla performance è sottoposta alla validazione dell'OIV Unico della Regione del Veneto.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non si prevedono nuove selezioni per le Progressioni Economiche Orizzontali, così come è stato nel 2018 2017, nel 2016, nel 2015 e nel periodo 2011-2014, quando non poteva esserci alcun riconoscimento economico (nel triennio 2011-2014 vigevano le limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010)

La disciplina delle progressioni economiche prevede che siano attribuite ad un numero di dipendenti non superiore al 50% dei potenziali beneficiari in modo selettivo e sulla base delle risorse finanziarie assegnate all'istituto contrattuale, nonché sulla base di una graduatoria di merito, in conformità alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto ed all'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento che, se titolo valido, concorre in misura minore ed a seguito del conseguimento di una valutazione di merito pari o superiore al 70% del valore massimo attribuibile.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste e alle attese degli studenti e degli utenti dei servizi in generale, sono quelli di riportare maggiormente la produttività ai risultati conseguiti dal singolo dipendente e di realizzare i seguenti obiettivi / progetti assunti con il Piano della Performance adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30.01.2019:

- 1) avvio dell'attività diretta ad introdurre un modello integrato di valutazione della qualità per la realizzazione di indagini e rilevazioni omogenee di customer satisfaction tramite la predisposizione di un modello unitario di rilevazione della qualità dei servizi;
- 2) revisione della procedura di restituzione delle cauzioni alloggi;
- 3) ottimizzazione utilizzo contributo regionale di funzionamento;
- 4) revisione tempistica delle assegnazioni dei posti letto.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====



Contratto collettivo integrativo (artt. 7 e 8 CCNL 21/05/2018) in merito all'utilizzo delle risorse decentrate - anno 2019. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 29.10.2019, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato costituito il fondo risorse decentrate come di seguito indicato:

- è stato confermato l'importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ripreso nello stesso importo per l'anno 1999, ridotto nell'anno 2000 a norma di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del C.C.N.L., e ulteriormente ridotto nell'anno 2002 delle quote di straordinario ex VII° qualifica diventati titolari di posizione organizzativa;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018, commi 1, 2 e 3, sono state divise le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
- in particolare le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2019 sono state quantificate, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, costituendo un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, somme non utilizzate e non riportate nel fondo anno 2017 in quanto non sono stati istituiti incarichi di alta professionalità (€ 1.176,21 al netto delle previste decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015). L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- le risorse stabili complessive del fondo 2018 vengono aumentate:
 - nella misura prevista dall'art. 67, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. del 21.05.2018, importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam, nella misura intera in ragione d'anno, del personale cessato dal servizio l'anno precedente;
 - nella misura prevista dall'art. 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. del 21.05.2018, importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
 - nella misura prevista dall'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018, importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data).

Con dichiarazione congiunta n. 5 allo stesso CCNL si afferma "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";
- nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale il fondo è alimentabile con eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 67 comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018) e con importi variabili di anno in anno come previsto dall'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- nel 2019 le risorse variabili sono alimentate, ai sensi dall'art. 67, comma 3, lettera e), del C.C.N.L. del 21.05.2018, con i risparmi dell'anno precedente accertati a consuntivo, per l'importo di € 1.592,84, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 01.04.1999;
- sono state operate le seguenti riduzioni dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio:
 - decurtazione delle risorse stabili di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01.01.2011– 31.12.2014 (art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s. m. e i.), riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010, riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014;



- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 01.01.2017, riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Come stabilito dall'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (nel corso dell'anno 2019 non sono previste assunzioni o cessazioni dal servizio di dipendenti).

Il fondo per incentivare la produttività, anno 2019, ammonta ad euro 81.466,09 (al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) ed è ripartito in modo dettagliato come di seguito esposto:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e determinata in € 98.889,78 (al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) di cui:

Risorse storiche consolidate

Descrizione (Soggette al limite)	Importo	
	2019	2016
Unico Importo Consolidato Anno 2017 Art. 67, c. 1, CCNL 2016 - 2018)	€ 93.397,41	€ 0,00
Unico Importo Consolidato Anno 2003 - (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	€ 0,00	€ 98.703,80
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 cc. 1,2)	€ 0,00	€ 4.307,61
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 c. 7) (al netto delle decurtazioni art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010, modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013, e art. 1 c. 236 L. 208/2015)	€ 0,00	€ 1.176,21
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009) Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006 - art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009	€ 0,00	€ 5.004,74
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato dal 01.01.2000 al 31.12.2016 Art. 4, c. 2, del C.C.N.L. 2000 – 2001 del 05.10.2001 (Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)	€ 0,00	€ 13.013,39

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione (Non Soggette al limite)	Importo	
	2019	2016
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)	€ 2.080,00	€ 0,00
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)	€ 2.327,39	€ 250,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione (Soggette al limite)	Importo	
	2019	2016
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato al 31.12 anno precedente - (dal 2018) Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 2016 - 2018	€ 1.084,98	€ 0,00
Incremento per Riduzione Stabile Fondo Straordinario (Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
Incremento per Riorganizzazioni con Aumento Dotazione Organica - (Art. 67 c. 2 lett. h) CCNL 2016 - 2018, ai sensi del c. 5, lett. a))	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, quantificate in € 1.592,84, sono così determinate

Descrizione (Soggette al limite)	Importo	
	2019	2016
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, convenzioni, contributi dell'utenza, ecc. - Integrazione risorse Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1998-2001 del 01.04.1999 (sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001); Art. 67 C. 3 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€ 0,00	€ 0,00
Incremento per Riduzione Stabile Fondo Straordinario (Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
RIA ed Assegni ad Personam Personale Cessato - Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2016 - 2018 Mensilità residue cessati, frazione di RIA	€ 0,00	€ 0,00
Somme destinate da Specifiche Disposizioni di Legge. (Art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	€ 0,00	€ 0,00
Conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. Art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56) (Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4 CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 768,24
Altro	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione (Non Soggette al limite)	Importo	
	2019	2016
Economie Fondo anno precedente – (Art. 17, c. 5, CCNL 1998-2001) e (Art. 68, c. 1, CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
Risparmi accertati a consuntivo Fondo Straordinario anno precedente - (Art. 14, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2016 - 2018)	€ 1.592,84	€ 0,00
Quote per la Progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; Art. 92, cc. 5 e 6, D.LGS. 163/2006; Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
Fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali); Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00

Recupero fondi anni precedenti (Art. 4 del D.L. 16/2014)	€ 0,00	€ 0,00
Risorse Piani Razionalizzazione e Riqualificazione Spesa - (Art. 15, c. 1, lett. K); Art. 16, cc. 4, 5 e 6, DL 98/2011; Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21.05.2018

Art. 15, c. 2, CCNL 1/4/1999 (1998-2001) e art. 67, c. 3, lett. h) e c. 4, CCNL 21/05/2018 (2016 – 2018) (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 533.796,42, per una possibilità di incremento massima di € 6.405,56 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 0,00, pari allo 0,00%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014 parte fissa + variabile. Dal 01.01.2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014)	€ 12.386,78
Art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016 riduzione parte fissa)	€ 6.629,75
	€ 0,00
Totale riduzione di parte stabile	€ 19.016,53
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014 parte variabile. L'importo è compreso nelle decurtazione risorse stabili)	€ 0,00
Art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016 riduzione parte variabile)	€ 0,00
	€ 0,00
Totale riduzioni di parte variabile	€ 0,00
Totale generale riduzioni	€ 19.016,53

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 98.889,78
Risorse variabili	€ 1.592,84
Totale fondo tendenziale	€ 100.482,62
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 19.016,53
Decurtazione risorse variabili	€ 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 19.016,53
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 79.873,25
Risorse variabili	€ 1.592,84
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 81.466,09

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Come riportato in precedenza nella Relazione Illustrativa l'accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali dispone la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2019 tra i vari istituti contrattuali e dà attuazione alle nuove disposizioni inerenti gli istituti rilevanti ai fini del trattamento accessorio.

L'accordo si applica al personale non dirigente dell'ESU di Verona e produce i suoi effetti per la parte economica a partire dall'01.01.2019.

Il contratto è finalizzato al miglioramento della funzionalità degli uffici, all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle risorse e del riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative.

Lo stesso:

- considera la valorizzazione della professionalità dei dipendenti uno strumento per garantire una migliore qualità dei servizi erogati e per aumentare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e quindi promuove il valore dei percorsi formativi ed economici legati al merito, alla qualità delle prestazioni ed ai risultati;
- fonda tale approccio della gestione del personale sul sistema di misurazione e di valutazione della performance.

In linea di principio la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili è ispirata ai seguenti criteri:

- valorizzare il merito e l'apporto individuale e collettivo riservando risorse finanziarie alla performance individuale ed organizzativa (produttività);
- perseguire il principio della giusta retribuzione per ciascun lavoratore che tenga conto delle responsabilità, dei carichi di lavoro, delle specificità e degli apporti individuali nei diversi processi lavorativi;
- garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL nazionali.

L'incentivazione del personale attraverso l'attribuzione di trattamenti economici variabili è subordinata all'esito di procedure di valutazione delle attività e delle prestazioni. In particolare:

- il fondo per la produttività viene ripartito a consuntivo a seguito di monitoraggio, verifiche intermedie e valutazioni finali che si concludono con la validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in riferimento ai risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi individualmente assegnati nei documenti di programmazione dell'attività aziendale e del punteggio ottenuto nella performance individuale ed organizzativa;
- il sistema di misurazione e di valutazione della performance consente la valutazione dell'apporto individuale all'interno degli specifici profili professionali e di responsabilità e dei fattori di qualità che caratterizzano la prestazione lavorativa.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 65.705,43 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 12.498,12
Progressioni orizzontali	€ 53.207,31
Indennità condizioni di lavoro	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 0,00
Lettera g) comma 2 dell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018. Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlate ai piani di razionalizzazione, art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98	€ 0,00
Compensi correlati alla performance organizzativa	€ 0,00
Compensi correlati alla performance individuale	€ 0,00
Altro	€ 0,00
Totale	€ 65.705,43

Le somme suddette sono già regolate dai precedenti CCDI oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 15.760,66, così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	€ 0,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 400,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 1.200,00
Indennità di turno	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Lettera g) comma 2 dell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018. Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlate ai piani di razionalizzazione, art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98	€ 0,00
Compensi correlati alla performance organizzativa	€ 4.248,20
Compensi correlati alla performance individuale	€ 9.912,46
Altro	€ 0,00
Totale	€ 15.760,66

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 65.705,43
Somme regolate dal contratto	€ 15.760,66
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale	€ 81.466,09

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 79.873,25, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità condizioni di lavoro e indennità specifiche responsabilità ammontano a € 67.305,43. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.



Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018. (il fondo dal 2018 non comprende le Risorse per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per l'importo di € 28.808,34, come previsto dagli artt. 15 e 67 del CCNL del 21.05.2018)

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010 e, dal 01.01.2017, all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 (Soggette al limite)</i>				
Unico Importo Consolidato Anno 2017 Art. 67, c. 1, CCNL 2016 - 2018)	€ 93.397,41	€ 93.397,41	€ 0,00	€ 0,00
Unico Importo Consolidato Anno 2003 - (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.703,80
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 cc. 1,2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.307,61
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 c. 7 al netto delle decurtazioni art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010, modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013, e art. 1 c. 236 L. 208/2015)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.176,21
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009) Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006 - art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.004,74
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato dal 01.01.2000 al 31.12.2016 Art. 4, c. 2, del C.C.N.L. 2000 – 2001 del 05.10.2001 (Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.013,39
<i>Incrementi contrattuali non sottoposti all'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010 e, dal 01.01.2017, all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 (Non Soggette al limite)</i>				
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 0,00
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)	€ 2.327,39	€ 2.046,20	€ 281,19	€ 250,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sottoposti all'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010 e, dal 01.01.2017, all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 (Soggette al limite)</i>				
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato al 31.12 anno precedente - (dal 2018) Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 2016 - 2018	€ 1.084,98	€ 1.084,98	€ 0,00	€ 0,00
Incremento per Riduzione Stabile Fondo Straordinario (Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
Incremento per Riorganizzazioni con Aumento Dotazione Organica - (Art. 67 c. 2 lett. h) CCNL 2016 - 2018, ai sensi del c. 5, lett. a))	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	€ 98.889,78	€ 96.528,59	€ 2.361,19	€ 122.455,75
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010 e, dal 01.01.2017, all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 (Soggette al limite)</i>				
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, convenzioni, contributi dell'utenza, ecc. - Integrazione risorse Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1998-2001 del 01.04.1999 (sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001); Art. 67 C. 3 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIA ed Assegni ad Personam Personale Cessato - Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2016 - 2018 Mensilità residue cessati, frazione di RIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somme destinate da Specifiche Disposizioni di Legge. (Art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. Art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56) (Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4 CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 768,24
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010 e, dal 01.01.2017, all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 (Non Soggette al limite)</i>				
Economie Fondo anno precedente - (Art. 17, c. 5, CCNL 1998-2001)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risparmi accertati a consuntivo Fondo Straordinario anno precedente - (Art. 14, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2016 - 2018)	€ 1.592,84	€ 1.592,84	€ 0,00	€ 0,00
Quote per la Progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; Art. 92, cc. 5 e 6, D.LGS. 163/2006; Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali); Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondi anni precedenti (Art. 4 del D.L. 16/2014)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse Piani Razionalizzazione e Riqualficazione Spesa - (Art. 15, c. 1, lett. K); Art. 16, cc. 4, 5 e 6, DL 98/2011; Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	€ 1.592,84	€ 1.592,84	€ 0,00	€ 768,24

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
Parte stabile				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014 parte fissa + variabile. Dal 01.01.2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014)	€ 12.386,78	€ 12.386,78	€ 0,00	€ 12.386,78
Art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016 riduzione parte fissa)	€ 6.629,75	€ 6.629,75	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale stabili Art. 1 comma 236 Legge 208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.150,67
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Parte variabile				
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014 parte variabile. L'importo è compreso nella decurtazione risorse stabili)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016 riduzione parte variabile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,34
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	€ 19.016,53	€ 19.016,53	€ 0,00	€ 18.699,79
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	€ 98.889,78	€ 96.528,59	€ 2.361,19	€ 122.455,75
Risorse variabili	€ 1.592,84	€ 1.592,84	€ 0,00	€ 768,24
Decurtazioni	€ 19.016,53	€ 19.016,53	€ 0,00	€ 18.699,79
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	€ 81.466,09	€ 79.104,90	€ 2.361,19	€ 104.524,20

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018. (il fondo dal 2018 non comprende le Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per l'importo di € 28.808,34, come previsto dagli artt. 15 e 67 del CCNL del 21.05.2018)

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 12.498,12	€ 12.498,12	€ 0,00	€ 12.000,60
Progressioni orizzontali	€ 53.207,31	€ 53.207,31	€ 0,00	€ 55.988,54
Ributuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (dal 2018 fuori dal fondo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.808,34
Indennità condizioni di lavoro (maneggio valori)	€ 0,00	€ 400,00	- € 400,00	€ 400,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 0,00	€ 1.200,00	- € 1.200,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lettera g) comma 2 dell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018.				
Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlate ai piani di razionalizzazione, art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi correlati alla performance			€ 0,00	

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
organizzativa	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Compensi correlati alla performance individuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.150,51
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 65.705,43	€ 67.305,43	- € 1.600,00	€ 103.347,99
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Progressioni orizzontali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità condizioni di lavoro (maneggio valori)	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Indennità di turno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lettera g) comma 2 dell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018.				
Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlate ai piani di razionalizzazione, art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi correlati alla performance organizzativa	€ 4.248,20	€ 0,00	€ 4.248,20	€ 0,00
Compensi correlati alla performance individuale	€ 9.912,46	€ 0,00	€ 9.912,46	€ 0,00
Compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance	€ 0,00	€ 10.623,26	- € 10.623,26	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 15.760,66	€ 10.623,26	€ 5.137,40	€ 0,00
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 65.705,43	€ 67.305,43	- € 1.600,00	€ 103.347,99
Regolate dal decentrato	€ 15.760,66	€ 10.623,26	€ 5.137,40	€ 0,00
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 81.466,09	€ 77.928,69	€ 3.537,40	€ 103.347,99

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29.10.2019, vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Prot. 256170 del 13/12/2018 ed acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori nella seduta del 01.10.2019, è stato stabilito che i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'Unico importo consolidato dell'anno 2017 e del relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, comprendano, tra le risorse stabili, la somma di € 1.176,21, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, al netto delle previste decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015. L'importo di € 1.176,21, che ha determinato il ricalcolo dei fondi risorse accessorie e dei relativi limiti a decorrere dal 2016, viene reso disponibile a decorrere dal 2019.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate a diversi capitoli di spesa, precisamente alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo I – Macroaggregato 101 – Capitoli 104-I, 401-I, 701-I, 1001-I, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Restano escluse le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, quali i fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che gravano sui propri capitoli di spesa non soggetti ai vincoli posti al trattamento accessorio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato



L'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, inerente il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, è stato modificato come di seguito riportato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

L'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così dispone:

"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. ...";

L'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce che *il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (nel corso dell'anno 2019 non sono previste assunzioni o cessazioni dal servizio di dipendenti).*

Sono state operate, in ottemperanza a quanto previsto, le seguenti riduzioni dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio:

- decurtazione delle risorse stabili di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01.01.2011– 31.12.2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è stato ricondotto al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il fondo annuale 2019 per il trattamento accessorio del personale è stato integrato alimentandolo con le seguenti somme non soggette ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

- Incrementi delle risorse stabili previsti dall'art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 – 2018, a decorrere dal 2019 € 2.080,00 (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)
- incrementi delle risorse stabili esplicitamente quantificati in applicazione del CCNL per l'importo di € 2.327,39. Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)
- incrementi delle risorse variabili per l'importo di € 1.592,84. Risparmi accertati a consuntivo Fondo Straordinario anno precedente (Art. 14, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2016 - 2018).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo, determinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 29.10.2019, è impegnato alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitoli 104-1, 401-1, 701-1, 1001-1, del bilancio di Previsione 2019 – 2021 e precisamente agli impegni n. 2 – 16 – 21 – 10/2019.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nel bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 104-2 imp. 3, alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 401-2 imp. 17, alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 701-2 imp. 22, alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 1001-2 imp. 11 e per l'IRAP alla Missione 04 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 102 – Capitoli 104-4, 401-4, 701-4, 1001-5 rispettivamente agli impegni n. 5 – 19 – 24 – 14/2019.

Nell'anno 2019 non ci sono risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, quali i fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che gravano sui propri capitoli di spesa non soggetti ai vincoli posti al trattamento accessorio e pertanto non ci sono impegni di spesa.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Verona, 19.11.2019

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)
